



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Prot. 282/UD

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo Statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo il 14 dicembre 2000, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, ed in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, il quale prevede che gli Stati membri incoraggiano l'utilizzo dello scambio elettronico dei dati per la presentazione della domanda di tutela per i prodotti da parte dei titolari dei diritti;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'articolo 4, comma 54 che prevede, al fine di potenziare la lotta alla contraffazione e di tutelare la specificità dei prodotti, la realizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane di una banca dati multimediale per la raccolta dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare;

Considerato che il comma 55 del medesimo articolo 4 prevede l'emanazione di una determinazione dirigenziale per stabilire le modalità tecniche per la realizzazione della suddetta banca dati multimediale;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto disposto dal predetto comma 55

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Articolo 1

1. La banca dati multimediale prevista dall'articolo 4, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è costituita presso l'Agenzia delle dogane ed è alimentata dai dati contenuti nelle richieste di tutela presentate, per uno o più prodotti, da parte dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale.
2. Le richieste di cui al comma 1 devono essere, di regola, presentate in via telematica all'Agenzia delle dogane secondo le disposizioni che regolano le condizioni e le modalità tecniche per la presentazione tramite l'E.D.I. (Electronic Data Interchange) dei documenti di interesse doganale e devono contenere le informazioni necessarie a consentire all'Agenzia di riconoscere, anche tramite sistemi automatizzati, i prodotti da tutelare.
3. Costituiscono informazioni di cui al comma 2:
 - a) una descrizione tecnica accurata e dettagliata del prodotto;
 - b) il nome e l'indirizzo del referente da contattare designato dal titolare del dirittoe, ove conosciute:
 - c) la produzione e la movimentazione dei prodotti, ed in particolare:
 - 1) l'identità dell'importatore, dell'esportatore, del detentore delle merci;
 - 2) il luogo di produzione;
 - 3) gli itinerari utilizzati;
 - 4) le modalità di confezionamento e di trasporto;
 - 5) le date previste di arrivo o partenza;

d) il valore del prodotto;

e) il tipo e le modalità delle frodi, ed in particolare:

- 1) le specificità tecniche che distinguono i prodotti autentici da quelli sospetti;
- 2) i paesi di produzione e gli itinerari utilizzati per i prodotti sospetti.

Articolo 2

1. Qualora per uno specifico prodotto sia già stata rilasciata dall'Agenzia delle dogane un'Informazione Tariffaria Vincolante (I.T.V.), ovvero ne venga richiesto contestualmente il rilascio, il titolare del diritto di proprietà intellettuale è esentato dal fornire nella richiesta di cui all'articolo 1 le informazioni già previste per la I.T.V. stessa.

Articolo 3

1. In base al disposto dell'articolo 4, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la raccolta dei dati di cui alla presente determinazione ed il relativo trattamento è attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2004

IL DIRETTORE

Mario Andrea GUAIANA